



GESTIONE DEL PERSONALE

Le Ricostruzioni di carriera

Cenni generali sullo stato giuridico del personale

Per stato giuridico si intende quel complesso di norme che regolano il rapporto di lavoro, ossia le norme relative all'assunzione, alla prestazione lavorativa e alla cessazione del servizio.

Instaurazione del rapporto di lavoro

- Il personale, individuato come destinatario dell'assunzione a tempo indeterminato, perfeziona il proprio di lavoro con l'assunzione in servizio.
- La mancata assunzione in servizio comporta la decadenza dal diritto al contratto d'assunzione.

Mancata assunzione in servizio Art. 560 dlgs 297/94

- I soli casi in cui la mancata assunzione in servizio non comporta la la decadenza dal diritto al contratto sono:
 - Malattia (6 mesi)
 - Astensione obbligatoria per maternità
 - Dottorato di ricerca (nota MIUR 11/12/2008 prot. 20106/DGPS)
 - Il periodo di congedo per dottorato di ricerca è valido ai fini giuridici per la carriera e per la pensione

Art. 1 comma 209, legge 107/2015

- Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina previgente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
- Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

La dichiarazione dei servizi

- L'art. 145 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092 prescrive l'obbligo, gravante su tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di dichiarare tutti i servizi prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze di una qualsiasi pubblica amministrazione, nonché i periodi di studio e di servizio presso privati o di attività professionale, compreso il servizio militare, valutabili ex se o a domanda (di computo o riscatto) ai fini della pensione.
- La dichiarazione è obbligatoria anche in mancanza di servizi pre - ruolo.
- I servizi non dichiarati, entro due anni dall'assunzione a tempo indeterminato, non possono essere valutati ai fini del futuro trattamento pensionistico.
- La dichiarazione dei servizi deve essere presentata attraverso l'area riservata Istanze Online (nota MIUR [17030 del 01-09-2017](#))

Autonomia scolastica e decentramento amministrativo

- Legge 15 marzo 1997 n. 59 Art. 21 (cd. Legge Bassanini)
- D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 , art. 14 (Regolamento sull'autonomia)
- C.M. 30 agosto 2000 N.205 (Decentramento amministrativo)
- C.M. 19 febbraio 2001 N. 34 (Decentramento amministrativo)

Competenze degli uffici scolastici regionali/territoriali

- definizione delle pratiche di ricostruzione relative alle domande presentate in data antecedente il 1° settembre 2000 (ormai residuali)
- decreti dei dirigenti scolastici
- decreti del personale collocato fuori ruolo

CONCETTI GENERALI

- Con il termine “**ricostruzione della carriera**” si intende il provvedimento con il quale il Dirigente Scolastico, a seguito di domanda da parte degli interessati, procede al riconoscimento e alla valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina in ruolo/tempo indeterminato, definendo il trattamento economico spettante ed il successivo sviluppo della carriera. Tale operazione consiste nell’aumentare l’anzianità nella carriera di appartenenza dell’anzianità relativa al pregresso servizio di ruolo e non di ruolo, nella misura riconoscibile secondo i criteri previsti dalla vigente legislazione.

Ricostruzione e inquadramento

- Con la ***ricostruzione*** si procede al riconoscimento di servizi e/o benefici
- Con l'operazione di ***inquadramento*** viene attribuita ad una data di riferimento e per una certa anzianità giuridica ed economica la posizione stipendiale spettante (livello, classe/fascia stipendiale e, precedentemente, aumenti biennali), secondo l'ordinamento retributivo vigente in quel momento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Docenti: D.L. 370/70 convertito in legge 576/70 e modificato con D.P.R 417/74 , Legge 375/75 e T.U. D.L.vo 297/94 artt. 485 e segg, artt. 7 e 11 L. 124/1999, Legge 107/2015, DM 850/2015 (anno di prova)

Personale ATA: D.P.R. 3/57 , D.L. 370/70, D.P.R. 420/74, L. 463/78, D.P.R. 399/88, D.L.vo 297/94 artt. 569 e 570, art. 45 CCNL 24/07/2003 (periodo di prova)

Passaggi di ruolo o di qualifica: D.P.R. 417/74, L. 312/80, D.P.R. 345/83 art. 6, D.P.R. 399/88 , t.u. 297/94 art. 487, art. 1, commi 458 e 459, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Passaggi da altra amministrazione e viceversa: art. 1, commi 458 e 459, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , DPCM 26.6.2015

IL PERIODO DI PROVA E LA CONFERMA

DOCENTI: L'anno di prova ha durata di 180 giorni di servizio effettivo nell'anno scolastico di cui almeno 120 per le attività didattiche.

E' prevista, per la conferma, l'acquisizione del parere del Comitato di Valutazione e l'espletamento di apposito corso di formazione. Si possono ottenere più proroghe nel caso in cui non si raggiunga la durata minima, mentre è prevista una sola proroga per esito sfavorevole.

Anno di formazione/periodo di prova personale docente

- L'anno di formazione del personale docente neo assunto, disciplinato dagli articoli 58 e 59 del DPR 31 maggio 1974, n. 417 (ora art. 437 e segg. D.Lgs. 297/1994) , prevede alcuni requisiti sostanziali per la sua validità:
- La durata (servizio minimo di 180/120 giorni nell'a.s.)
- Il tutor
- Il corso di formazione
- La relazione finale e la discussione davanti al comitato di valutazione
- La relazione ed il decreto del Dirigente Scolastico

L'articolo 25 del CCNL 2007 prevede che nel contratto di lavoro individuale del personale docente a tempo indeterminato debba essere indicata la durata del periodo di prova.

Anno di formazione/periodo di prova personale docente

- Se nel primo anno scolastico non viene terminato il corso di formazione (per assenze legittime: malattia, congedi parentali, astensione obbligatoria, aspettative) è previsto il rinvio all'anno successivo.
- In caso di prestazione del servizio inferiore ai 180/120 giorni, il periodo di prova è prorogato di un anno scolastico con provvedimento motivato da adottarsi entro 90 giorni dal termine dell'anno scolastico di riferimento. Detto provvedimento può essere disposto anche per più anni consecutivi, qualora non venga svolto il numero minimo dei giorni di servizio stabiliti.
- Invece, la proroga per esito sfavorevole della prova, ex art. 439 D.Lgs n. 297/1997, può essere disposta per una sola volta e per un anno scolastico, qualora si ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Legge 107/2015 e DM 850/2015

- La legge 107/2015 prevede una diversa e più incisiva configurazione del periodo di prova e di formazione, regolamentato dal D.M. n. 850 del 27/10/2015

Legge 107/2015 e DM 850/2015

- Come previsto dall'art.2 del citato D.M., sono tenuti al periodo di formazione e di prova:
 - i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
 - i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
 - i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Legge 107/2015 e DM 850/2015

- Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
- Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto (Chiarito da USR Liguria , USR Abruzzo, USR FVG, USR Puglia)

Legge 107/2015 e DM 850/2015

- Nei centottanta giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa.
- Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Legge 107/2015 e DM 850/2015

- Per quanto riguarda le attività didattiche, l'art.3 del D.M. prevede che nei centoventi giorni siano considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Legge 107/2015 e DM 850/2015

- In caso di differimento della presa di servizio, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine.
- Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d'istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall'art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015:
 - **AD 01** per aggregazione delle classi A – 01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A – 17 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
 - **AD 02** per aggregazione delle classi A – 48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado);
 - **AD 03** per aggregazione delle classi A – 29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
 - **AD 04** per aggregazione delle classi A – 12 (Discipline linguistico– letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado);
 - **AD 05** per aggregazione di A – 24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado), per sottocodici corrispondenti alle relative lingue straniere.
 - **AD 06** per aggregazione delle classi A – 18 (Filosofia e scienze umane) e A – 19 (Filosofia e storia);
 - **AD 07** per aggregazione delle classi A – 26 (Matematica) e delle classi A – 20 (Fisica) e A – 27 (Matematica e fisica);
 - **AD 08** per aggregazione dell'ambito disciplinare verticale AD 04 e delle classi A – 11 (Discipline letterarie e latino) e A – 13 (Discipline letterarie, latino e greco).

ANNO DI PROVA - DM 290 DEL 4/5/2016

- Possono svolgere l'anno di prova:
 - i docenti che hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza in una scuola di grado diverso da quello di immissione in ruolo, purché in classi di concorso affini;
 - I tutor non devono essere necessariamente della stessa classe di concorso del neo assunto, ma piuttosto devono avere competenze attinenti ai progetti e alle attività in cui il medesimo è impiegato

Anno di formazione/periodo di prova personale docente

- L'art. 438, comma 2, del D.Lgs n. 297/94 stabilisce che l'anno di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
- Per i docenti assunti in prova a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, obbligati pertanto a raggiungere la sede definitiva solo dall'inizio dell'anno scolastico successivo, l'anno in corso sarà valido - ai fini della prova - se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini (Circolare n. 39/2001)

I periodi computabili per il compimento dei 180 giorni

- Sono computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti, oltre ai giorni di lezione:
 - le domeniche e tutti gli altri giorni festivi;
 - le vacanze natalizie e pasquali e il giorno libero;
 - i periodi d'interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative);
 - i giorni compresi dal 1° settembre alla data d'inizio delle lezioni purché il CD si riunisca nel periodo medesimo per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica (C.M. n. 180/1979);
 - la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
 - il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'11.7.1979);
 - il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31 Regio Decreto 21.8.1937, n. 1542; C.M. n. 54 del 23.2.1972; C.M. n. 180 dell'11.7.1979);
 - il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare, come stabilito dall'art. 4 della legge 1261/1965

PERIODI NON COMPUTABILI

- ❖ permessi retribuiti e non
- ❖ La chiusura della scuola per le vacanze estive, eccetto la partecipazione agli esami di Stato
- ❖ Le ferie, ogni tipo di assenza, eccetto l'aspettativa per mandato parlamentare.

Proroghe del periodo di prova

Proroga art. 438 D.l.vo
297/1994

☞ mancata prestazione dei
180/120 gg.

☞ non ci sono limiti alla
proroga

Proroga art. 439 D.l.vo
297/1994

(esito sfavorevole)

☞ può essere prorogata per
un solo anno

Retrodatazione del periodo di prova del personale docente

- In alcuni casi di proroga del periodo di prova è prevista la retrodatazione della conferma in ruolo ai soli fini giuridici o ai fini giuridici ed economici.
- E' necessario osservare che, anche se il mancato superamento della prova ex art. 438 del D.Lgs 297/1994 è stato determinato da impedimenti legittimi, tali circostanze non fanno sorgere sempre il diritto alla retrodatazione della conferma in ruolo, ma solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

Tali casi sono:

- l'astensione obbligatoria per maternità (C.M. n. 219/1975);
- la carica di giudice popolare e testimone nei processi (C.M. 302/1980).
- aspettativa per mandati amministrativi (L. 1078/66)
- Ad eccezione del caso dell'astensione obbligatoria che prevede la retrodatazione giuridica ed economica della conferma, con effetti anche sulla ricostruzione della carriera e diritto agli arretrati, gli altri due casi prevedono unicamente la retrodatazione giuridica, senza effetti di tipo economico.

Retrodatazione del periodo di prova del personale docente

- La retrodatazione decorre dal 1° settembre dell'anno scolastico precedente per una sola volta.
- Pertanto se un docente ha più proroghe e soltanto all'ultima non supera la prova per astensione obbligatoria, la retrodatazione si determina soltanto nell'anno scolastico precedente, cioè per quello per cui l'astensione obbligatoria è stata determinante per il mancato superamento della prova

Periodo di prova personale ATA

- Il periodo di prova del personale ATA, disciplinato dall'art. 30 del CCNL 19/04/2018, prevede come requisiti di validità:
- La durata
- La relazione del DSGA (*opportuna ma non obbligatoria*)
- La relazione e l'atto (decreto o presa d'atto) del Dirigente Scolastico
L'articolo 44 del CCNL 29/11/2007 ha previsto che nel contratto di lavoro individuale del personale ATA a tempo indeterminato debba essere indicata la durata del periodo di prova.
- Il personale ATA proveniente dalla medesima Area (per es. da Ass. Tec. ad Ass. Amm.) o da analogo profilo nella pubblica amministrazione, non è soggetto al periodo di prova.

Periodo di prova personale

ATA

- Il periodo di prova ha durata di 2 mesi per i profili A e A super e di 4 mesi per i restanti profili, da effettuarsi anche in più anni scolastici.
- Per calcolare i 2 o i 4 mesi si computano tutti i giorni di effettivo servizio comprese le festività, mentre non si contano le assenze dovute a motivi personali del dipendente.
- In caso di assenze per motivi di salute, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali l'Amministrazione può recedere dal contratto.
- Decorsa la metà del periodo di prova il dipendente o l'amministrazione — con provvedimento motivato - può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
- Il periodo di prova si considera superato se trascorsi i 2 o 4 mesi previsti non si ricevono comunicazioni contrarie dal Dirigente Scolastico. In quest'ultimo caso la prova può essere rinnovata o prorogata alla scadenza per una sola volta.

Decorrenze giuridiche ed economiche

- La decorrenza economica coincide con la data di effettiva assunzione in servizio e da tale data decorrono tutti gli effetti dell'assunzione a tempo indeterminato.
- La decorrenza giuridica non sempre coincide con la decorrenza economica e per lo più si ha nei casi in cui una nomina viene effettuato nel corso dell'anno scolastico, ovvero in particolari casi previsti da specifiche disposizioni normative.

Decorrenze giuridiche ed economiche

- Il tempo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica è considerato come servizio di ruolo ai fini della progressione della carriera
- L'anno coperto da decorrenza giuridica se prestato sullo stesso posto o stessa classe di concorso e/o classe di concorso affine è utile ai fini del superamento dell'anno di prova

Retrodatazione della nomina in ruolo

- La retrodatazione consente di considerare come prestati in ruolo gli anni di servizio resi in qualità di supplente nel periodo intercorrente tra la data di retrodatazione e quella di nomina effettiva.
- Il periodo viene considerato di ruolo anche se non coperto da alcuna prestazione lavorativa.
- Agli effetti della pensione, la retrodatazione può produrre effetti nel senso che il periodo viene ad essere considerato tutto valutabile consentendo la regolarizzazione dei periodi non coperti da servizio che, altrimenti, non sarebbero stati valutati.

Retrodatazione della nomina in ruolo

- La retrodatazione può essere contestuale alla nomina in ruolo o successiva.
- Nel primo caso, all'atto dell'immissione, il dipendente viene collocato nella fascia retributiva corrispondente all'anzianità derivante dalla retrodatazione ed al termine del periodo di prova viene valutato il servizio pre ruolo prestato anteriormente alla nomina giuridica.
- Nel secondo caso, il dipendente ha diritto ad un nuovo inquadramento ed una nuova ricostruzione di carriera, con le stesse modalità di cui al caso precedente.

La domanda di riconoscimento dei servizi

- Il riconoscimento dei servizi non di ruolo è a domanda
- **La domanda deve essere presentata in base alle disposizioni con nota MIUR 17030 del 01-09-2017**
- Il titolo di studio e di servizio (indicati analiticamente) sono oggetto di autocertificazione
- La domanda di riconoscimento dei servizi può essere presentata solo dopo aver superato il periodo di prova ed ottenuto la conferma in ruolo.




Maturazione del diritto

- Il dipendente acquisisce il diritto ad avanzare la domanda di riconoscimento dei servizi e dei benefici ai fini della carriera nel momento in cui la scuola gli notifica la conferma in ruolo
- I benefici economici derivanti dai compiuti periodi di anzianità, vengono attribuiti dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto (art. 50 L. 312/1980) tranne che quando si tratti dell'ultimo giorno del mese; in questo caso l'aumento si attribuisce dal primo giorno del mese successivo.

Prescrizione del diritto alla ricostruzione carriera

- Il diritto al riconoscimento dei servizi si prescrive, ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile, con il decorso di 10 anni “dal giorno il cui il diritto può essere fatto valere”.
- Per quanto riguarda il riconoscimento del servizio pre ruolo, il termine dei 10 anni decorre dalla data del termine dell'anno di prova per il personale docente e dalla data della nomina in ruolo per il personale ATA.
- Oltre alla prescrizione decennale (che comporta la perdita del diritto) esiste la prescrizione quinquennale degli assegni. Cioè, laddove un riconoscimento di servizi preveda il pagamento di competenze arretrate, queste non potranno riguardare periodi anteriori ai 5 anni dalla data di presentazione della domanda (art. 2948 C.C., art. 2, Legge 428/1985).

Esempio di prescrizione degli
assegni
Docente

-  Periodo di prova superata alla data del 01.09.2010
-  Domanda di riconoscimento dei servizi presentata il
01.10.2019
-  Assegni prescritti dal 01.09.2010 al 30.09.2014 – i benefici
del riconoscimento ai fini economici decorrono dal
01.10.2014

Circolare MEF del 2 dicembre 2021 n. 28

ricostruzione carriera prescrizione del diritto

A seguito di numerose pronunce della Corte di Cassazione (in ultimo si veda Ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020) e della Corte dei Conti, il MEF, preso atto del prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, ha fornito le seguenti indicazioni aggiornate:

- il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile
- in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, resta fermo il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.

Riconoscimento servizi pre -ruolo al personale docente

- servizio ad anni interi con durata minima di 180 giorni, ad anno scolastico, per docenti di scuola elementare e materna e per docenti scuola secondaria (art.11,c. 14 L. 124/1999);
- Possesso, al momento delle prestazioni, del titolo di studio stabilito dalle disposizioni vigenti per il conferimento di incarichi di insegnamento e per l'abilitazione (art. 485 T.U. 297/94, art. 7 L. 124/1999);
- Validità dell'anno pre - ruolo se l'incarico è stato conferito non più tardi del 1° febbraio e fino al termine degli scrutini ed esami;
- Il riconoscimento prescinde dal numero di ore settimanali prestate (C.M. 147/1980)

Titoli di studio

- Corso di laurea in Scienze della formazione primaria o Diploma Magistrale/Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) per l'insegnamento nelle scuole elementari;
- Laurea quadriennale o quinquennale di Vecchio o Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado (DM 39/98, DM 201/99, DM 22/2005, DPR 19/2016 e DM 259/2017).
- diploma di istruzione secondaria di II grado, per gli insegnanti tecnico pratici degli istituti tecnici e professionali (DPR 19/2016 e DM 259/2017);
- Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio, per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola secondaria di I e di II grado;
- Diploma ISEF (dal 1961/62) o diploma equipollente previsto dall'art. 14 della L. 88/58; laurea in scienze motorie o equivalenti per l'insegnamento dell'educazione fisica (DM 39/98, DM 201/99, DM 22/2005, DPR 19/2016 e DM 259/2017) per l'insegnamento dell'educazione fisica;
- Titolo di specializzazione per insegnanti di sostegno
- servizi resi fino al 31.8.90 da docenti RC anche senza il possesso del titolo di studio o di abilitazione;
- servizi resi dai docenti RC successivamente all'anno scolastico 1990/91 sono riconoscibili se prestati con il possesso del titolo di studio o abilitazione

Riconoscimento servizi pre -ruolo al personale docente

- Il calcolo dei servizi viene effettuato conteggiando i mesi interi nel numero di 30 giorni indipendentemente dall'effettiva durata (28, 29, 30 o 31), mentre le frazioni inferiori al mese vengono computate secondo il calendario. (Delibera n. 2 del 26/5/1992 Sezione di controllo della Corte dei Conti)**.
- *E' possibile sommare periodi di servizio prestati in scuole di grado diverso - ed anche di diverso ordine - al fine di raggiungere la durata necessaria al riconoscimento purché si possiedano i titoli di studio per i diversi insegnamenti (C.M. 9.2.1996, n. 65).*
- Nel conteggio devono essere considerati i periodi di congedo retribuiti e quelli di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, purché coperti da contratto (art. 489 - comma 2 - del D.Lgs 297/94)**

○ ** Valido anche per ATA

Servizi pre-ruolo valutabili al personale docente (art. 485 dl.vo 297/94)

- scuole secondarie statali di 1° e 2° grado
“SI” per tutti i docenti
- scuole elementari statali
“SI” per tutti i docenti
- scuole dell’infanzia statali
“SI” SOLO per insegnanti di scuola elementare e infanzia
- Scuole infanzia comunali, regionali con nomina approvata dal UST e provinciali (Trento e Bolzano), ESMAS, Regione Sicilia
“SI” SOLO per insegnanti di scuola elementare e infanzia

Inoltre sono riconosciuti a tutti i docenti i servizi :

- scuole pareggiate secondarie
- scuole parificate elementari
- educandi femminili statali
- professore universitario incaricato (valutabili per l'effettiva durata) in qualità di professore incaricato; assistente incaricato; assistente straordinario;.
- assistente straordinario o incaricato università' (valutabili per l'effettiva durata)
- contratto universitario o dottorato di ricerca prestati in costanza di rapporto di impiego (valutabili per l'effettiva durata)
- scuole popolari, L.A.C., doposcuola scuole medie
- corsi CRACIS istituiti dagli ex Provveditorati
- scuole sussidiate o sussidiarie
- scuole carcerarie

Inoltre sono riconosciuti a tutti i docenti i servizi come:

- docente in scuole statali italiane, istituti italiani di cultura all'estero, istituti stranieri con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell'inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/75 art. 14
- lettore in scuole statali italiane, istituti di cultura all'estero, istituti stranieri e università straniere se con nomina Min. Affari Esteri
- insegnante di religione cattolica
- insegnante di sostegno
- corsi di istruzione per allievi agenti di polizia

Servizi presso scuole popolari

- I corsi di scuola popolare vengono valutati come anno scolastico intero a condizione che abbiano avuto la durata di almeno cinque mesi o il servizio sia stato prestato per l'intero corso, con apposita annotazione sul certificato di servizio, e sia stata conseguita la qualifica non inferiore a buono, anche dopo il 12 novembre 1974 (C.M. n. 256/77 e n. 65/96 , integrata con C.M. n. 129 del 29.03.1996).

Servizio pre ruolo sostegno

- Dal 1.6.1999, ai sensi dell' art. 7 della L. 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola (cfr. VI sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 4140/09 del 19 giugno 2009)

Servizio in scuole paritarie

- Per quanto riguarda il servizio prestato nelle scuole paritarie (riconoscimento ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62) non è valido ai fini della ricostruzione di carriera (Corte di Cassazione sentenza 32386 del 11 dicembre 2019) .
- La sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002, tuttavia, ha stabilito che le supplenze prestate in tali scuole hanno, ai soli fini delle graduatorie per supplenze, la stessa validità di quelle prestate nelle scuole statali e danno diritto a punteggi uguali.

Servizio durante dottorato di ricerca

- In merito al dottorato di ricerca è intervenuto il MIUR con nota 11/12/2008 prot. 20106/DGPS, chiarendo che il docente, destinatario di nomina annuale o temporanea, impegnato in attività di dottorato di ricerca ed in servizio presso l'Università, può accettare la suddetta nomina senza perfezionare il rapporto di lavoro ed essere collocato contemporaneamente in congedo senza retribuzione. Il periodo di congedo per dottorato di ricerca è valido ai fini giuridici per la carriera e per la pensione.

Riconoscimento del servizio pre- ruolo al personale ATA

- Valutazione di qualsiasi servizio per l'effettiva durata, comprese le frazioni, purché prestato in scuole statali con rapporto di lavoro costituito con lo Stato (art. 23 DPR 420/74)
- Validità del servizio effettuato scuole statali italiane all'estero con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell'inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della L. 327/1975 art. 36
- Validità del servizio effettuato in qualità di docente prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio (Delibera Corte dei Conti 1281/1982);
- Restano esclusi dalla valutazione i servizi prestato nelle scuole non statali, nelle università ed alle dipendenze degli enti locali

Valutazione dei servizi pre-ruolo e decorrenza

- I primi 4 anni per intero ai fini giuridici ed economici;
- La restante parte $\frac{2}{3}$ ai fini giuridici ed economici e $\frac{1}{3}$ ai soli fini economici

Art. 4 D.P.R. 399/88

Il riconoscimento si effettua al superamento del periodo di prova e relativa conferma in ruolo ed ha efficacia , per il personale ATA, dalla decorrenza della nomina in ruolo e, per il personale docente, dalla conferma medesima.

Ai docenti privi della vista e al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici (art. 485 - comma 4 - D.Lgs 297/94)

Differenze tra personale docente ed ATA

PERSONALE DOCENTE

- I benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo decorrono dalla data di conferma in ruolo
- Il servizio pre- ruolo viene riconosciuto ad anno scolastico intero purché prestato per almeno 180 giorni o continuativamente dal 01-02 al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali e/o esami

PERSONALE ATA

- I benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo decorrono dalla data di decorrenza economica della nomina in ruolo — data di assunzione in servizio.
- Il servizio pre- ruolo viene riconosciuto per il periodo effettivamente prestato senza arrotondamenti

Differenze tra personale docente ed ATA

Personale Docente

- Al personale docente si valutano esclusivamente i servizi d'insegnamento prestato nelle scuole statali, pareggiate o parificate, ecc...

Personale ATA

- Al personale ATA si valutano tutti i servizi prestati sia come personale ATA sia come docente, nelle scuole statali con rapporto di lavoro costituito con lo Stato

Uguaglianze Tra Personale Docente ed ATA

- ✱ La domanda di ricostruzione della carriera può essere presentata solo dopo il superamento del periodo di prova
- ✱ Il periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica della nomina in ruolo e la decorrenza economica (assunzione in servizio) è considerato servizio di ruolo.

Anzianità utile ai soli fini economici - Riallineamento

L'anzianità utile ai soli fini economici diventa anzianità ai fini giuridici ed economici al compimento dei:

- 16 per anni per i docenti laureati della scuola superiore
- 18 anni per i docenti di scuola elementare e dell'infanzia, della scuola media, dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore e dei Direttori SGA
- dei 20 anni per il restante personale ATA

Ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - del D.P.R. 399/88, che dispone la somma delle due anzianità al compimento dei suddetti anni

INTERRUZIONI DI CARRIERA

- **Assenze che interrompono o ritardano la progressione di carriera (assenze che comportano la sospensione dallo stipendio):**
- Aspettativa per motivi di famiglia(d.p.r. 3/57 art.69,70)
- Aspettativa per motivi di studio e ricerca (art. 18 CCNL/2007)
- Aspettativa per ricongiungimento al coniuge all'estero (L. 26/80 e L. 333/85, art. 142 CCNL/2003)
- Sospensione dal servizio (art. 492 e segg. T.U.297/94, artt. 27 e 62 CCNL/95, art. 16 CCNL/99, art. 93 CCNL/2007)
- Sospensione cautelare per procedimento penale (art.97 CCNL/2007)
- Proroga eccezionale della malattia (art. 17 CCNL/2007)
- Assenze ingiustificate e a visite di controllo senza giustificato motivo
- Congedi per particolari patologie dei familiari (art.4 L. 53/2000, D.M. 278/2000)
- Anno sabbatico (art. 5 L. 53/2000, art. 26, c. 14 L. 448/1998)
- Aspettativa per missione cattolica (L. 2.12.1928, n. 2687)

Ritardi della carriera

- ✚ due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
- ✚ un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA;

SUPERVALUTAZIONI DI CARRIERA

- **Alcuni servizi, per la loro natura, possono dare diritto alla supervalutazione del servizio stesso:**
- Servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all'estero con nomina del Ministero Affari Esteri (ai soli fini economici, i primi due anni per intero e la restante parte per 1/3) R.D. 740/40, art. 14 e 36 L. 327/75, C.M. 595/96 (Lo stesso periodo è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di 1/3 per gli anni successivi) ;
- Servizio di ruolo in qualità di docente prestato in posizione di comando in Paesi in via di sviluppo (ogni trimestre è maggiorato di 1/3 ai soli fini economici) L. 49/87 , C.M. 595/96;
- Servizio di insegnante elementare prestato in sedi di montagna e pluriclassi (maggiorazione di un anno di anzianità, ai fini giuridici ed economici, ogni tre anni di servizio ininterrotto in zone disagiate come da elenco disposto con decreto del Dirigente USP sulla base dell'elenco dei territori montani predisposto dal MEF) L. 90/57

SUPERVALUTAZIONI DI CARRIERA

- A seguito dell'entrata in vigore del C.C.N.L. 4/8/1995, la circolare ministeriale applicativa n. 595 del 20.9.1996, al punto 2, ha chiarito che i benefici per la supervalutazione si sostanziano nell'attribuzione di una maggiorazione di anzianità che comporta un'accelerazione della progressione economica.
- In ultimo, l'applicazione dell'art. 673 del D.Lgs 297/1994 (supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero ai fini degli aumenti periodici di stipendio) è stata modificata in accordo con quanto riportato nella Nota MIUR Prot. n. AOODGPER9023 del 7.11.2011, che richiama la sentenza n. 14629/2010 della Corte di Cassazione in cui si afferma che “l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione di carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione”.

BENEFICI IN CARRIERA

- **Servizio militare di leva** è riconoscibile per intero, alla data di nomina in ruolo, a decorrere da 30/01/1987, ai sensi dell'art 20 L.958/86, prima di tale data è riconoscibile come servizio pre – ruolo solo se prestato in costanza di rapporto di impiego o con nomina accettata;
- **Beneficio previsto ex Legge 336/70 art.1** (ex combattenti e invalidi di guerra, profughi, vedove e orfani di guerra, figli di invalidi di guerra, ex deportati certificati dal M. Interni) prevede l'attribuzione, una tantum a domanda e non prescrivibile, di un aumento biennale ai soli fini economici riassorbibile con il passaggio alla posizione successiva (dal 13/1/93 ai sensi L.498/92 chiarita con CM 432/97)

Il blocco delle anzianità e delle carriere

- L'art. 9 comma 23 della legge 30/7/2010, n. 122, ha disposto che:
“Per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.”
- Per effetto di quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.3 del 14/1/2011 e dall'art. 1, comma 3 del CCNL 13/3/2013, le anzianità maturate nel corso degli anni 2010 e 2011 sono state recuperate ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
- Ad oggi, anche l'anno 2012 è stato recuperato ai fini della progressione economica.

Il blocco delle anzianità e delle carriere

- Occorre evidenziare che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data il 25 ottobre 2013, del DPR n. 122 del 4 settembre 2013, sono stati bloccati, per l'anno 2013, gli scatti di anzianità, con il conseguente ritardo di nei passaggi di scaglione stipendiale.
- Ad oggi, resta pertanto escluso l'anno 2013 dal calcolo delle anzianità

Il blocco delle anzianità e delle carriere

- Ciò, oltre a spiegare i sui effetti sulla carriera del personale che ha già ottenuto il riconoscimento dei servizi posticipando il previsto passaggio di scaglione stipendiale, incide negativamente sui periodi di servizio pre-ruolo prestati nell'anno solare 2013:
 - **Per il personale docente**, i periodi di servizio pre-ruolo prestati nell'anno solare 2013 contribuiscono al raggiungimento della durata minima dei 180 giorni per la valutazione degli a.s. 2012/13 e 2013/14. Tuttavia, nel caso in cui i due a.s. siano riconosciuti, essi contribuiscono alle anzianità utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali rispettivamente per 4 mesi (a.s. 2012/13) e 8 mesi (a.s. 2013/14).
- L'anzianità riconosciuta per i periodi di servizio prestati nelle università è decurtata della quota parte che cade nell'anno solare 2013.
- **Per il personale ATA**, l'anzianità riconosciuta per i periodi di servizio pre-ruolo viene decurtata della quota parte che cade nell'anno solare 2013.

CCNL 4 agosto 2011

- L'art 2, comma 2, del CCNL del 4 agosto 2011 ha modificato la struttura stipendiale prevedendo una unica posizione stipendiale, di durata "0-8", in sostituzione delle precedenti posizioni "0-2" e "3-8", di valore economico corrispondente alla prima
- Nell'operare tale revisione, il CCNL citato ha tuttavia previsto due specifiche clausole di salvaguardia per il personale già in servizio in ruolo al 1° settembre 2010

CCNL 4 agosto 2011

1. Il personale già in servizio al 1° settembre 2010 inserito nella precedente posizione "3-8" o che abbia maturato il diritto all'inserimento in tale posizione, conserva il diritto a percepire il maggior valore stipendiale di detta posizione fino a maturazione del successivo scaglione;
2. Il personale già in servizio al 1° settembre 2010 inserito nella precedente posizione stipendiale "0-2", conserva il diritto al conseguimento del precedente valore stipendiale "3-8" al compimento del periodo dei due anni.

CCNL 4 agosto 2011 - Clausole di salvaguardia

- Per il personale docente immesso in ruolo con decorrenza 01 settembre 2011, con retrodatazione giuridica al 01 settembre 2010, l'Aran , con parere Prot. n. 0005685/2013 del 21/05/2013, ha espresso il proprio orientamento sul diritto al valore retributivo fascia "3- 8 anni" per la ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 2 comma 2 del CCNL 4/08/2011.
- Secondo l'Aran, i docenti, pur avendo la retrodatazione giuridica al 1° settembre 2010, non possono usufruire delle clausole di salvaguardia previste per il personale già effettivamente assunto a tempo indeterminato.
- Tali clausole sono volte a salvaguardare chi alla data del 1° settembre 2010 era già assunto a tempo indeterminato.
- Il docente assunto dal 1° settembre 2011 con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2010 deve essere sottoposto allo stesso regime proposto dal CCNL 4/08/2011 calibrata su sei posizioni stipendiali, con un'unica posizione 0 - 8.

PASSAGGI DI RUOLO

➤ PASSAGGI DI PERSONALE DA ALTRI COMPARTI
PUBBLICI




➤ PASSAGGI NELL'AMBITO DEL COMPARTO
SCUOLA

(C.M. 24 marzo 1999, n. 78, prot. n. 63)

PASSAGGI DI RUOLO O DI QUALIFICA

- Passaggi ai sensi dell'art. 83 d.p.r. 417/74 ora art. 487 D.Lgs 297/94 (I.T.P.- docente scuola media o superiore, docente 1° grado - docente 2° grado) il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero;
- Passaggi ai sensi art. 6 d.p.r. 345/83 (passaggio di qualifica per ATA e passaggio direttivi e docenti scuola elementare - scuola superiore) si effettua la temporizzazione e, al momento della conferma, si effettua la ricostruzione applicando, dopo la comparazione, la più favorevole.
- Nel caso di più passaggi si procede alla valutazione del servizio pregresso, di volta in volta, nella carriera di appartenenza, così come enunciato dalla delibera della Sezione di Controllo della Corte dei Conti n. 46/1990.

PASSAGGI NEL COMPARTO SCUOLA

-  PASSAGGI NELL'AMBITO DELLA SCUOLA
SECONDARIA
-  PASSAGGI DA RUOLO MATERNE A RUOLO
ELEMENTARI
-  TUTTI GLI ALTRI CASI DI PASSAGGI DI RUOLO E/O
QUALIFICA

Tipologie di passaggi di ruolo – comparto scuola

Passaggi di ruolo da materne ad elementari	Passaggi di ruolo nell'ambito della scuola secondaria	Tutti gli altri passaggi di ruolo e/o profilo
Inquadramento stessa anzianità e stesso stipendio ruolo di provenienza in quanto hanno la medesima progressione economica	Inquadramento stessa anzianità maturata nel ruolo di provenienza e stipendio nuovo ruolo	Inquadramento: 1) Temporizzazione all'atto della nomina 2) Riconoscimento dei servizi alla conferma in ruolo

Tipologie di passaggi di ruolo – comparto scuola

Passaggi di ruolo da materne ad elementari	Passaggi di ruolo nell'ambito della scuola secondaria	Tutti gli altri passaggi di ruolo e/o profilo
Non sarebbe necessaria una nuova domanda di ricostruzione da parte dell'interessato (NB anche se molte RTS la richiedono)	Non sarebbe necessaria una nuova domanda di ricostruzione da parte dell'interessato (NB anche se molte RTS la richiedono)	E' necessaria una nuova domanda di ricostruzione da parte dell'interessato con la relativa documentazione
La scuola deve emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera	La scuola deve emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera	La scuola deve emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera

Passaggi dalla Scuola dell'infanzia alla Scuola secondaria

- Il recente orientamento in materia di ricostruzione di carriera, attribuisce ai docenti che abbiano svolto servizio nelle scuole dell'infanzia, e siano poi transitati nei ruoli superiori, la possibilità di vedersi valutata, nell'anzianità giuridica ed economica, gli anni di insegnamento prestati nel ruolo inferiore.
- Con la sentenza n. 2037/13 la Corte di Cassazione ha ritenuto che la conservazione della pregressa anzianità di servizio in caso di passaggio da un ruolo all'altro, nonostante non espressamente sancita dalla Legge n. 312/80, debba considerarsi possibile in virtù del rinvio al D.P.R. 417/1974, essendo il passaggio di ruolo ammesso esclusivamente in presenza delle condizioni del suddetto D.P.R.
- Si precisa, tuttavia, che il riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola dell'infanzia è previsto esclusivamente per il servizio di ruolo e non anche per quello “non di ruolo”.

LA TEMPORIZZAZIONE

	operazione
Stipendio in godimento ruolo di provenienza alla data del passaggio	-
Stipendio iniziale ruolo di provenienza	=
<i>Maturato economico ruolo di provenienza</i>	+
Stipendio iniziale nuovo ruolo	=
<i>Stipendio ad personam</i>	-
<u>Posizione stipendiale nuovo ruolo immediatamente inferiore ed attribuzione della relativa anzianità</u>	=
<u>Assegno ad personam da temporizzare</u>	

Temporizzazione:

Assegno ad personam X 2160 giorni di durata del gradone _____ = **X**

Fascia retributiva 1 – fascia retributiva 2

Fascia retributiva 1 = posizione stipendiale immediatamente successiva a quella attribuita nel nuovo ruolo

Fascia retributiva 2 = posizione stipendiale attribuita nel nuovo ruolo

X = *numero di giorni maturati nel gradone utili al passaggio alla posizione successiva*

Esempio di temporizzazione

- Docente Scuola Elementare (fascia 15-20, stipendio annuo lordo € 23.332,06 – anzianità complessiva 19 anni di cui 4 anni di pre-ruolo) con passaggio a Docente Laureato Scuola Secondaria di Secondo grado al 01/09/2010
- Conferma in ruolo dal 01-09-2011

LA TEMPORIZZAZIONE

	operazione
Stipendio in godimento ruolo di provenienza alla data del passaggio	€ 23.332,06 -
Stipendio iniziale ruolo di provenienza	€ 19.324,27 =
<i>Maturato economico ruolo di provenienza</i>	€ 4.007,79 +
Stipendio iniziale nuovo ruolo	€ 20.973,22 =
<i>Stipendio ad personam</i>	€ 24.981,01 -
<u>Posizione stipendiale nuovo ruolo immediatamente inferiore ed attribuzione della relativa anzianità (fascia 9 -14 Doc.Laur.Sc.II gr.)</u>	€ 24.062,51 =
<u>Assegno ad personam da temporizzare</u>	€ 918,50

Esempio: $\frac{€ 918,50 \times 2160}{€ 26.407,69 - € 24.062,51 \text{ (diff. € 2.345,18)}}$ = 845,97
(fascia 15-20 Doc.Laur.Sc.II gr.) - (fascia 9-14 Doc.Laur.Sc.II gr.)

Giorni 845,97 = 2 anni 4 mesi 6 giorni

Anzianità totale al 1/9/2010 attribuita mediante temporizzazione: anni 11 mesi 4 giorni 6

Stipendio ad personam: € 24.981,01 (€ 24.062,51 - fascia 9 -14 Doc.Laur.Sc.II gr. + € 918,50 -assegno ad personam riassorbibile con il passaggio alla fascia successiva)

Esempio di temporizzazione

- Dal **1/9/2011**, l'anzianità complessiva è pari ad anni 12 mesi 4 e giorni 6 con stipendio annuo lordo ad personam di € € 24.981,01
- Dal **01/09/2011**, data di conferma in ruolo si procede al riconoscimento dei 19 anni nel ruolo precedente di cui anni 14 mesi // ai fini giuridici ed economici ed anni 5 e mesi // ai soli fini economici.

Esempio di temporizzazione

Anzianità

Utile ai fini giuridici ed
economici

Utile ai

solli fini
economici

al **01/09/2011**

Anzianità di ruolo
Pre – ruolo
e ruolo precedente
Anzianità totale

Anni 1
Anni 14

Anni 15

Anni 5

Anni 5

Esempio di temporizzazione

- Per effetto dell'anzianità di cui sopra il docente ha diritto all'attribuzione della posizione stipendiale di anni 15 con uno stipendio annuo lordo di € 26.407,69
- Nel caso in esame tenuto conto che il trattamento economico derivante dalla ricostruzione è maggiore a quello derivante dalla temporizzazione si prenderà in considerazione anche l'anzianità più favorevole.

Esempio di temporizzazione

- In questa ipotesi, quindi, l'anzianità più favorevole è quella derivante dal riconoscimento dei servizi, che, alla data del 01.09.2011 è pari ad anni 15, mentre quella derivante da temporizzazione sarebbe pari ad anni 12 mesi 4 e giorni 6, per cui la carriera del docente in questione proseguirà sulla base dell'anzianità derivante dal riconoscimento dei servizi.
- L'anzianità di anni 5, riconosciuta ai soli fini economici sarà sommata alla restante anzianità e sarà, quindi, utile ai fini del passaggio alla successiva posizione stipendiale al compimento di 16 anni di anzianità (dopo 1 anno).

Personale Utilizzato

“Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/01, il personale utilizzato, a domanda o d’ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all’eventuale trattamento economico superiore rispetto a quello di titolarità.

La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l’interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio o alla cattedra o posto di utilizzazione.

In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l’orario settimanale d’obbligo.”

(Art.10 del CCNL 29/11/2007 Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale)

PASSAGGI DI PERSONALE DA ALTRI COMPARTI PUBBLICI

DAL 01.01.2014 APPLICAZIONE ART. 1 C. 458 e 459 LEGGE
27.12.2013 n° 147 :

- “ *Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità*”
- “ *Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458* “

PASSAGGI DI PERSONALE DA ALTRI COMPARTI PUBBLICI

Gli art. 2 e 3 del DPCM 26 giugno 2015 hanno ridefinito le modalità di inquadramento nella mobilità intercompartimentale come di seguito

- Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
- La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale.

PASSAGGI DI PERSONALE DA ALTRI COMPARTI PUBBLICI

- La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione e' individuata anche sulla base del criterio della prossimita' degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza.
- Il trattamento economico fondamentale e accessorio ove piu' favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti

Passaggi regolamentati da particolari disposizioni

● **Passaggi a seguito di mobilità intercompartimentale** - art. 29 bis del D.L.vo 165/2001 - i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento fondamentale ed accessorio, ove più favorevole, mediante l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera a qualsiasi titolo acquisiti.

Passaggi regolamentati da particolari disposizioni

- **passaggi dagli enti locali allo Stato** - accordo OOSS – ARAN 20/07/2000 – partendo dal trattamento economico in godimento determinazione anzianità con temporizzazione – nessun incremento stipendiale.
- **Docenti inidonei transitati nei ruoli ATA** - art. 15 comma 6 della legge 128/2013 - conservano il maggior trattamento economico mediante un assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo maturati.

PASSAGGIO ATIPICO -DA RUOLO SUPERIORE A RUOLO INFERIORE DELLA SCUOLA A SEGUITO DI MOBILITA' VOLONTARIA

- **Passaggio da un ruolo superiore ad uno inferiore**
- Nel caso di coloro che transitano dal ruolo degli insegnanti della scuola primaria al ruolo degli insegnanti della scuola dell'infanzia si conserva l'anzianità ed il trattamento economico in godimento nel ruolo di provenienza avendo la medesima progressione economica;
- Per quanto riguarda i passaggi nell'ambito della scuola secondaria si conserva l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza – stipendio ruolo acquisito ed assegno ad personam riassorbibile al momento del passaggio alla successiva posizione stipendiale pari alla differenza tra lo stipendio in godimento nel ruolo di provenienza e quello spettante nel ruolo acquisito.

PASSAGGIO DA RUOLO SCUOLA SUPERIORE A RUOLO INFERIORE DELLA SCUOLA A SEGUITO DI MOBILITA' VOLONTARIA - IL PARERE DELLA RTS DI FIRENZE E PRATO

- Di diverso avviso è la RTS di Firenze e Prato che, nel caso di passaggio da docente scuola secondaria II grado a docente scuola secondaria I grado, così si è espressa: *“Alla data di passaggio nel ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo grado non può essere corrisposto l'importo relativo all'assegno ad personam riassorbibile (pari ad euro _____) poiché la legge di stabilità 2014, nei commi 458 e 459, ha novellato il vecchio regime giuridico abrogando l'art. 202 del DPR 10/01/1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato).”*

PASSAGGIO ATIPICO -DA RUOLO SUPERIORE A RUOLO INFERIORE DELLA SCUOLA A SEGUITO DI MOBILITA'

- **ESEMPIO DI UN DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON PASSAGGIO ALLA DATA DELL'1/9/2018 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**
- SI APPLICA L' ART. 1 C. 458 e 459 LEGGE 27.12.2013 n° 147
- Anzianità scuola sec.II grado 29 anni (gradone 28 – 34) € 32.444,07
- Inquadramento corrispondente
nella scuola sec. I grado 29 anni (gradone 28 – 34) € 30.846,05 +
ass. ad personam riassorb. € 1,598,02

Restituzione ai ruoli di provenienza - Docenti

- a domanda
- per mancato superamento dell'anno di prova per esito sfavorevole
- il dipendente, restituito al ruolo di provenienza, è inquadrato con la medesima anzianità ed il medesimo trattamento economico che avrebbe avuto se non avesse mai lasciato il ruolo di provenienza

Riammissione in servizio - Docenti

- a richiesta del dipendente
- domanda da presentare entro il 15/1
- sul 10% dei posti vacanti dopo le operazioni di mobilità ed a condizione che comunque vi siano posti disponibili nell'organico di diritto;
- il dipendente è inquadrato con la medesima anzianità che aveva maturato all'atto della cessazione (D.Lgs 297/94, art. 516) .

Riammissione in servizio personale ATA

- Nei casi di riammissione in servizio del personale ATA si applicava l'art.132 del D.P.R.10.0.1957, n.3 che espressamente prevede. *“L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione”.*

Restituzione al ruolo di provenienza personale ATA

- L'art. 61 del CCNL del 29/11/2007, disapplicando il DPR 3/57, prevede anche per il personale ATA la possibilità di ottenere la restituzione al ruolo di provenienza a seguito di richiesta del dipendente.
- Inquadramento: medesima anzianità e trattamento economico che avrebbe avuto se non fosse mai passato in altro ruolo

Riammissione in servizio personale ATA

- Inquadramento nelle medesima posizione stipendiale in godimento all'atto della cessazione.
- Il personale ATA può essere riammesso in servizio anche in corso d'anno scolastico.

Predisposizione fascicoli per ricostruzioni della carriera


- Prima di procedere all'emissione di un decreto di ricostruzione della carriera è necessario, a seconda della pratica che si deve attivare, aver predisposto un fascicolo contenente tutta la documentazione necessaria per aver l'esatta situazione della persona da trattare.


Nel caso di primo riconoscimento dei servizi

- ❖ dichiarazione dei servizi pre – ruolo
- ❖ Domanda di riconoscimento dei servizi con i certificati dei servizi ed il titolo di studio prescritto
- ❖ Decreto e relazione periodo di prova e/o anno di formazione;
- ❖ Contratto vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato

Passaggi di ruolo da scuole infanzia a elementari – passaggi nella scuola secondaria

 Decreto e relazione periodo di prova

 Contratto nuovo ruolo vistato dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato

 Decreto di ricostruzione di carriera del ruolo di
provenienza aggiornato alla data del passaggio di ruolo.

Passaggi dalle scuole materne – elementari a medie e superiori o nei casi di passaggio di profilo del personale ATA

- ✚ dichiarazione dei servizi pre – ruolo aggiornata alla data del passaggio di ruolo
- ✚ Domanda di riconoscimento dei servizi con autocertificazione dei servizi ed il titolo di studio prescritto
- ✚ Decreto e relazione periodo di prova;
- ✚ Contratto nuovo ruolo vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato
- ✚ Decreto di ricostruzione di carriera del ruolo di provenienza aggiornato alla data del passaggio di ruolo.

Applicazione rinnovi contrattuali

- ❖ Occorre tener presente che i decreti in applicazione dei CCNL, secondo quanto previsto dalle note prot. 4295 del 16.11.2005 e prot. 4475 del 12.12.2005 del M.P.I, di norma non devono essere emessi salvo particolari situazioni in cui, rispetto al precedente provvedimento, si verifichino variazioni sulla progressione della carriera (ad esempio quando si verifica un'interruzione del servizio per aspettativa per motivi di famiglia, coniuge all'estero ecc.) o all'atto della cessazione.

Il Miur, con nota n. 2422 del 7 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in merito all'aggiornamento delle funzioni di Gestione della carriera del personale scolastico in seguito all'applicazione del CCNL 2016-18.

Trattazione manuale

- Si ricorda, infine, che, in base a quanto previsto dalla Nota Ministeriale n. 5158 del 12/12/2001, in assenza di adeguamento del programma SIDI, è necessario provvedere alla stesura manuale di tutti quei provvedimenti che, per la loro particolarità, non sono suscettibili di trattamento con le procedure automatizzate.
- Pertanto, nel caso in cui non sia possibile operare mediante l'utilizzo del SIDI è necessario procedere manualmente alla predisposizione dei provvedimenti di ricostruzione.

I controlli dei provvedimenti di carriera da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato

Il decreto della ricostruzione di carriera, annotato su l'apposito registro datato e numerato in maniera rigorosamente progressiva è inviato alla Ragioneria competente per territorio